



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 27

IN DATA 19-02-2025

**OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2004 "REGOLAMENTO
APPLICATIVO DELLA L.R. 30/2002 SULLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE." - DCA N. 114
DEL 22.12.2021 - DETERMINAZIONI**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio | DOTT.SSA LOLITA GALLO |
| Il Direttore del Servizio SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | DOTT.SSA LOLITA GALLO |
| Il Direttore Generale per la Salute | DOTT.SSA LOLITA GALLO |

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro:

- delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "*organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali*" (pag.11 della sentenza);
- qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "*ordinanze emergenziali statali in deroga*" ossi a "*misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro*" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L. n. 191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "*fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile*" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante "*Norme in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale del Molise*";

VISTI:

- la legge 27 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, ed, in particolare l'art. 2 che alla lettera g) ha inserito tra gli obiettivi della legge la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei

servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

- i Progetti obiettivo Tutela Salute Mentale 1994-1996, approvato con DPR 7 aprile 1994, e 1998-2000, approvato con DPR 1° novembre 1999, che individuano le Residenze terapeutico riabilitative e socio-riabilitative tra i servizi essenziali costitutivi del Dipartimento di Salute Mentale dove la struttura residenziale è una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative;

- il DPCM 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" e, in particolare, gli articoli 26 "*Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentale*" e 33 "*Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali*";

VISTO, altresì, il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 e recepito dalla Regione Molise con DGR del 24 febbraio 2014, n. 83, che richiama il modello organizzativo dipartimentale, articolato in una rete integrata di servizi nell'ambito della psichiatria di comunità come definito nei precitati Progetti obiettivo Tutela Salute Mentale;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 2002 "*Tutela della salute mentale*" e, in particolare l'art. 8 "*Strutture del Dipartimento di Salute Mentale*" che individua per ogni DSM lo standard minimo di strutture;

RICHIAMATE integralmente le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004: "*Regolamento applicativo della legge regionale n.30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.A.*", con particolare riferimento all'art. 19 rubricato: "*Tariffe per le attività riabilitative e territoriali*", ai sensi del quale "*le competenze (aggiornate, a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) che le Aziende ASL devono erogare per l'anno 2003 in favore delle Cooperative Sociali o loro Consorzi per la gestione delle strutture residenziali e semi residenziali e per le prestazioni rese nell' ambito dell' attività di Assistenza territoriale, sono così regolamentate (...)*";

RICHIAMATE, altresì, le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 788 del 20 giugno 2005 e n. 502 del 21 aprile 2006 recanti "*Regolamento regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 (Regolamento applicativo della L. R. 30/2002 sulla Tutela della Salute Mentale) Rideterminazione delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali psichiatriche regionali*", con cui, in applicazione del citato regolamento regionale n. 1/2004, si è provveduto a rideterminare le predette tariffe rispettivamente a far data dal 1° gennaio 2005 e a far data dal 1° gennaio 2006, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice FOI calcolato dall'ISTAT;

DATO ATTO, poi, che le disposizioni regolamentari afferenti alle tariffe sono state, tra l'altro, oggetto di adeguamento effettuato con il DCA 101/2020 e con il DCA 114/2021 per quel che concerne:

1. l'alta attività terapeutica riabilitativa;
2. la media attività terapeutica riabilitativa presso i CRP;
3. la media attività terapeutica riabilitativa presso altre strutture;

VISTA la nota del 17/11/2022, prot. n. 192252, ad oggetto "*Riorganizzazione della rete della salute mentale. L.R. n. 30/2022. Regolamento Regionale n. 1/2004*", con la quale la previgente Struttura Commissariale ha chiesto alla Direzione Generale della Salute apposita relazione riferita alla riorganizzazione della rete della salute mentale;

VISTA la nota di riscontro della Direzione Generale della Salute del 28.11.2022, prot n.197902, con la quale è stato esplicitato il contributo richiesto, e, tra l'altro, l'esigenza di prevedere una regolamentazione più attuale della materia della salute mentale, che tenga conto anche della evoluzione anche normativa del settore;

DATO ATTO che sono stati trasmessi al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della preventiva valutazione, i seguenti atti:

- schema di decreto del Commissario ad Acta, avente ad oggetto: DCA n. 114 del 22.12.2021 "*Regolamento regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 – Regolamento applicativo della L.R. 30/2002 sulla tutela della salute mentale – Determinazioni*", il quale prevede l'adeguamento tariffario per le annualità 2021, 2022 e 2023, in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come da tabella ISTAT, trasmesso con nota prot. n. 38287/2024, invio SIVEAS 057-A-2024;
- schema di decreto del Commissario ad Acta, rubricato << *Regolamento regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 - Regolamento applicativo della L.R. 30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.A. Rideterminazioni.* >>

, con il quale si è manifestata la volontà di abrogare l'articolo 19 contenuto nel citato regolamento, poiché in contrasto con il piano di rientro, al fine di fissare una tariffa unica non indicizzata alle variazioni ISTAT annue;

VISTO il parere trasmesso dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in esito ai citati schemi di DCA, inviati per preventiva valutazione, con il quale:

- è stata condivisa la necessità della Struttura commissariale di abrogare le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 1 del 26/01/2004;
- è stato ritenuto necessario che i criteri di determinazione delle tariffe per le prestazioni in questione siano ricondotti a quanto previsto in materia dal decreto-legislativo n. 502/1992, oltre che compatibili con i vincoli economico-finanziari imposti dal Piano di rientro;
- è stato chiesto alla Struttura Commissariale di predisporre un DCA recante le modifiche relativamente all'abrogazione dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 1 del 26/01/2004, da sottoporre al Consiglio Regionale al fine di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che costituiscono ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 nonché ai sensi del punto XXV lettera b) del mandato commissariale del 3 agosto 2023;
- di fornire una relazione sull'impatto economico derivante dall'aggiornamento delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023;

VISTA la nota prot.156134/2024 trasmessa dalla Struttura Commissariale al Consiglio Regionale, recante: "*Richiesta al Consiglio Regionale di abrogazione dei punti degli articoli n. 16.2 e n. 19 del Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004: "Regolamento applicativo della legge regionale n. 30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.A." Integrazioni.*";

TENUTO CONTO delle ordinanze nn. 98/2024 e 393/2024 con le quali il TAR Molise (Sezione Prima), ordina alle Amministrazioni di provvedere, secondo legge, all'aggiornamento tariffario richiesto per le annualità 2021, 2022 e 2023;

TENUTO CONTO, altresì, dell'ordinanza n. 393 del 23.12.2024 con la quale il TAR Molise (Sezione Prima), ha nominato quale commissario *ad acta* il Sub Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise, Dott. Ulisse Di Giacomo, incaricato, secondo legge, all'aggiornamento tariffario richiesto mediante le istanze nel termine ultimativo di giorni 75 dalla comunicazione o notificazione della sentenza;

RITENUTO, nelle more della determinazione delle tariffe per le prestazioni secondo quanto previsto in materia dal decreto-legislativo n. 502/1992, di disporre, pertanto, l'adeguamento tariffario per le annualità 2021, 2022 e 2023 al netto dell'IVA, in applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come da tabella ISTAT "*Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente*";

RITENUTO, quindi, in ragione di quanto esposto:

- di disporre l'adeguamento tariffario per le annualità 2021, 2022 e 2023 al netto dell'IVA, in applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come da tabella ISTAT "*Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente*";
- di approvare, per i fini sopra rappresentati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

§ l'allegato A), che prevede per le annualità 2021, 2022 e 2023 l'adeguamento tariffario al netto dell'IVA per le Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa e per le Strutture Residenziali a media attività terapeutica-socio-riabilitativa, incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come da tabella ISTAT "*Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto al precedente*";

§ l'allegato B) che prevede per le annualità 2021, 2022 e 2023, l'adeguamento tariffario al netto dell'IVA per le prestazioni rese dalle strutture residenziali a media attività terapeutica socio-riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002) non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, come da tabella ISTAT "*Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto al precedente*";

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto xi "*Gestione ed efficientamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi in coerenza con il fabbisogno assistenziale e in ottemperanza alla normativa vigente*" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

Articolo 1

1. Sono adeguate le tariffe per le annualità 2021, 2022 e 2023 relative alle Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP) in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come da tabella ISTAT "*Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente*".

Articolo 2

1. Le tariffe indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, sono adeguate, al netto dell'IVA e secondo l'indice ISTAT, per le "*Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa*" e per le "*Strutture Residenziali a media attività terapeutica socio-riabilitativa*" incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), per le annualità 2021, 2022 e 2023.

2. Le tariffe indicate nell'allegato B), parte integrante del presente provvedimento, adeguano, al netto dell'IVA e secondo l'indice ISTAT, le tariffe per le "*Strutture residenziali a media attività terapeutica socio-riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002*" non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), per le annualità 2021, 2022 e 2023.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO DAL TAR
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82